

Commissionari non sono stabile

DI GIANLUCA STANCATI

La definizione di stabile organizzazione è disciplinata dall'art. 162 del Tuir, introdotto in attuazione della delega ex art. 4 della l. n. 80/2023 sulla base dei criteri desumibili dalla disciplina pattizia. Tale norma interna trova applicazione sia in assenza di regime convenzione, che nelle ipotesi in cui risulti comunque più favorevole (art. 169 del Tuir). Ne deriva un rapporto di circolarità tra fonti domestiche e previsioni pattizie, con la conseguente rilevanza degli strumenti interpretativi a presidio dell'esegesi di queste ultime. Sul piano applicativo, si rende necessario procedere ad un accertamento formale e sostanziale idoneo a verificare l'eventuale sussistenza di una presenza incardinata con stabilità nel territorio dello Stato, in termini di sede di affari con potenzialità reddituale discendente dallo svolgimento di attività economica autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre. Questi presupposti non sussistono relativamente ad un soggetto che agisca come commissionario indipendente, titolare di specifica capacità contributiva oggetto di autonomo prelievo in Italia, alla luce di una verifica fattuale che esula dallo scrutinio devoluto al giudice di legittimità. In questi termini si è espressa la

Corte di Cassazione con la sentenza numero 992, depositata il 10 gennaio 2024. Nei fatti di causa, l'Amministrazione finanziaria aveva invocato l'esistenza di una stabile organizzazione di una holding elvetica "all'interno" della sua controllata italiana, attiva sul mercato locale nella veste di commissionario di una consociata portoghese. Questa conclusione veniva argomentata in ragione di una presunta plurima dipendenza (giuridica, economica, gestionale e finanziaria) che avrebbe corroborato la posizione della holding quale unico titolare del business svolto con l'ausilio della struttura riconducibile alla controllata. La pretesa veniva confermata dai giudici di prime cure con decisione riformata in sede di appello. Gli Ermellini, nel respingere il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, operano una ricostruzione del sistema delle fonti e, quanto alla fattispecie concreta, ribadiscono le preclusioni tipiche del giudizio di legittimità, vertendosi nella specie non di una violazione di legge, cioè di un vizio interpretativo, bensì di una presunta erronea ricognizione del caso in esame, insuscettibile di riesame ad opera della Cassazione se non sotto il profilo della correttezza giuridica e coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito.

© Riproduzione riservata ■

